



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Politiche sociali
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 108 di data 07/08/2026

OGGETTO:	ACCERTAMENTO DELL' ATTUALE INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO OBBLIGATO AGLI ALIMENTI AI SENSI DELL'ART. 433 C.C. PER LA SIG.RA MATR. N. 028 OSPITE IN RSA A PARZIALE/TOTALE CARICO DEL COMUNE DI ARCO E CONFERMA DELL'INTERVENTO ECONOMICO DI COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA DI RICOVERO IN RSA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 71/2026.
-----------------	--

Con determinazione del Dirigente Area Servizi alla persona n. 71 di data 03 giugno 2026 è stato autorizzato l'impegno al concorso delle spese di ricovero della signora matr. n. 028, residente ad Arco, presso la A.P.S.P. "Rosa dei venti" di Borgo Chiese, ciò a partire dal giorno 01 giugno 2026, ai sensi dell'art. 6 della legge di data 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e del vigente Disciplinare comunale per l'accoglienza di inabili ed indigenti in Casa di Riposo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 4 novembre 1993.

Con il medesimo provvedimento è stato demandato all'Ufficio Politiche Sociali, Giovanili e Prima Infanzia l'accertamento e l'eventuale recupero delle quote di compartecipazione dovute dai parenti obbligati ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile, in considerazione del diritto di rivalsa spettante al Comune per le spese sostenute a favore di persone indigenti.

Le verifiche condotte dall'ufficio Politiche Sociali, Giovanili e Prima infanzia, con la collaborazione dell'ufficio Anagrafe, hanno accertato l'esistenza di un unico parente obbligato agli alimenti, figlio della signora matr. 028.

Il soggetto individuato come tenuto agli obblighi alimentari ha sottoscritto l'impegno alla gestione dei redditi della madre ospite di RSA con nota prot. n.18978 del 19 giugno 2026 e, con dichiarazione sostitutiva di certificazione assunta al prot. n. 17914 del 10 giugno 2026, ha prodotto il quadro della propria situazione reddituale risultando percepire trattamenti che per la loro natura non possono essere considerati e quindi computati come reddito disponibile per innalzare la quota di compartecipazione dovuta al comune.

Dai controlli effettuati sulle dichiarazioni rese, si evince che il figlio non percepisce redditi rilevanti ai fini della determinazione del reddito convenzionale, così come stabilito dall'art. 6 ("Modalità di determinazione del concorso alla retta") del summenzionato Disciplinare comunale. Il richiamato art. 6 prevede che *«nei casi di particolari e comprovate situazioni, debitamente documentate, che rendano impossibile il contributo al pagamento della retta, ovvero il concorso nella misura stabilita, la Giunta comunale potrà operare in deroga al disposto del presente articolo»*. Considerato che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dalla citata disposizione, la Giunta comunale, con comunicazione n. 331/2026, si è espressa favorevolmente in merito all'esenzione dalla compartecipazione alla retta a carico del familiare impossibilitato a concorrere al relativo pagamento.

Ciò premesso:

- richiamata integralmente la determinazione n. 71 del 3 giugno 2026, le cui motivazioni e premesse si intendono integralmente recepite nel presente atto;
- dato atto che nel rispetto del vigente Disciplinare per l'accoglienza di inabili ed indigenti in Casa di Riposo, previamente informato, per i soggetti residenti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso RSA e che non siano economicamente autosufficienti, assume, a seconda dei casi, la copertura totale o parziale della quota alberghiera della retta di ricovero;
- rilevato che la situazione economico-patrimoniale della sig.ra matr. n. 028 potrà ovviamente variare nel tempo (essenzialmente a seguito di modifiche degli importi delle pensioni, maturazione del diritto all'indennità di accompagnamento o ad altra pensione);
- rilevato, altresì, che l'unico parente obbligato agli alimenti, individuato ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile, non dispone di redditi utili ai fini della determinazione della quota di compartecipazione prevista dal vigente Disciplinare comunale;
- richiamata la comunicazione di Giunta comunale n.331/2026 avente ad oggetto "Concorso al pagamento della retta per l'ospite mat. n. 028 accolto presso la apsp Rosa dei Venti - esenzione compartecipazione di un congiunto obbligato (art. 6 del disciplinare comunale)"

con il presente provvedimento, preso atto dell'esito dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Politiche Sociali, Giovanili e Prima Infanzia e dell'accertata totale incapacità contributiva dell'unico soggetto tenuto agli obblighi alimentari nei confronti della signora matr. n. 028, si conferma l'intervento economico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 71 del 3 giugno 2026 e si dichiara concluso il procedimento amministrativo finalizzato alla determinazione delle quote di compartecipazione dei parenti obbligati ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile, dando atto che, allo stato attuale, non sussistono i presupposti per l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dell'unico familiare individuato.

Si demanda altresì l'Ufficio Politiche sociali, giovanili e prima infanzia il periodico aggiornamento della situazione reddituale del parente obbligato, al fine di disporre la sospensione del presente provvedimento qualora intervengano variazioni della situazione patrimoniale tali da incidere sui presupposti che ne hanno determinato l'adozione.

IL DIRIGENTE

richiamato il vigente Disciplinare per l'accoglienza di inabili ed indigenti in Casa di Riposo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 4 novembre 1993; e nello specifico l'art. 6;

vista:

- la Legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 relativa agli *“Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità”*;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- gli articoli 433 e 441 del Codice Civile vigente;

riconosciuta vista la totale incapacità contributiva, in ragione della natura dei sussidi economici percepiti, dell'unico soggetto tenuto agli obblighi alimentari come documentato da dichiarazione sostitutiva di certificazione assunta al protocollo n. 17914 di data 10 giugno 2026;

visto il decreto della Sindaca n. 23 di data 30 dicembre 2025 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2026;

visto il decreto della Sindaca n. 24 di data 5 gennaio 2026 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile d'ufficio e attribuzione funzioni dirigenziali sostitutive ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2026;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 2 di data 11 febbraio 2026, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026 – 2028 e la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2026 – 2028;

vista la deliberazione n. 18 di data 11 febbraio 2026, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026 – 2028;

DETERMINA

- 1 di prendere atto dell'esito dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Politiche Sociali, Giovanili e Prima Infanzia, dalla quale è emersa l'assenza di soggetti tenuti agli obblighi alimentari, ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile, in condizione di compartecipare al pagamento della retta di ricovero della signora matr. n. 028, essendo stata accertata la totale incapacità contributiva dell'unico familiare obbligato individuato;
- 2 di dichiarare momentaneamente concluso il procedimento amministrativo finalizzato all'accertamento delle quote di compartecipazione dei soggetti obbligati agli alimenti nei confronti della signora matr. n. 028, dando atto che, allo stato attuale, non sussistono i presupposti per l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dell'unico familiare individuato;
- 3 di demandare all'Ufficio Politiche sociali, giovanili e prima infanzia il periodico aggiornamento della situazione reddituale del parente obbligato, al fine di disporre la sospensione del presente provvedimento qualora intervengano variazioni della situazione patrimoniale tali da incidere sui presupposti che ne hanno determinato l'adozione;
- 4 di confermare integralmente l'intervento economico di compartecipazione alla retta di ricovero in RSA autorizzato con determinazione dirigenziale n. 71 del 3 giugno 2026, nonché il relativo impegno di spesa e il relativo accertamento già assunti con il medesimo provvedimento, che rimangono pertanto invariati;
- 5 di evidenziare che il Comune di Arco ha adottato un apposito piano per l'Anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della Legge n. 190/2012 e ss.mm., tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione e che gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente";
- 6 di evidenziare che la Direttiva (UE) 2019/1937 riconosce come centrale il ruolo del "Whistleblower" nella denuncia e nella prevenzione di violazioni di norme. Obiettivo del legislatore è impedire o contrastare condotte illecite che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione, così da accrescere il livello di osservanza delle norme giuridiche. Per perseguire tale obiettivo sono messi a disposizione dei potenziali segnalanti canali di comunicazione efficaci, riservati e sicuri, atti a proteggere gli stessi da eventuali ritorsioni. Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità

dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Per tutti i soggetti esterni all'apparato pubblico l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), attraverso l'apposita piattaforma informatica reperibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>, garantisce la possibilità di inoltrare segnalazioni e documenti crittografando l'identità del segnalante. Rimane comunque alternativa la facoltà di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, senza previa obbligo di segnalazione all'Ente o all'ANAC;

7 di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:

- ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

GIORGIO OSELE / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Politiche sociali - Sbaraini Viviana

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
